

Patrimoni destinati

Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

[# azioni correlate]

La società può:

- a. costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b. convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

[I patrimoni destinati ai sensi della lett. a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali].

art. 2447-bis

Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

l'affare al quale è destinato il patrimonio;

i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;

la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare;

g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

art. 2447-ter